



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 gennaio 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e il rendiconto 2019 del Comune di Caldogeno dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	550.145,28
Equilibrio di parte capitale	122.825,77
W1- Risultato di competenza	871.940,02
W2- Equilibrio di bilancio	644.585,68
W3 - Equilibrio complessivo	672.971,05

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa	7.320.318,24
Residui attivi	247.310,58
Residui passivi	1.399.706,01
FPV	2.508.397,12
Risultato di amministrazione	3.659.525,69
Totale accantonamenti	140.580,81
Di cui: FCDE	79.960,48
Totale parte vincolata	206.227,86
Totale parte destinata agli investimenti	21.589,77
Totale parte libera	3.291.127,25

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	103.379,90	24.568,80	24%
Tit.1 competenza	4.141.495,26	4.088.730,31	99%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	24.879,28	17.787,54	71%
Tit.3 competenza	771.276,21	752.694,33	98%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	7.320.318,24
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	-
Tempestività dei pagamenti	-10,87

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	9.430,12

2. In relazione ai precedenti esercizi, con la deliberazione n. 120/2018/PRSE, la Sezione aveva rilevato la tardiva approvazione del rendiconto 2015, il mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione 2016, del FPV di spesa nonché negli esercizi 2017 e 2018, di risorse nel FPV sia in parte in entrata che in parte spesa.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità il Magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con nota prot. n. 0012328 del 23/11/2021. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 6/12/2021 (prot. Cdc n. 12759 del 06/12/2021).

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali

l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, “è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” ed ha “la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive” (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che “*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche “*l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare “*gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*” (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque,

permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sui seguenti profili.

1. Nel Questionario relativo al rendiconto 2019 non è stata compilata la tabella relativa al Fondo crediti dubbia esigibilità che l'Ente ha successivamente fornito in sede istruttoria. Si invita l'Ente a prestare maggiore attenzione nella compilazione dei Questionari e a monitorare costantemente l'adeguatezza del suddetto Fondo nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. n. 118/2011.

2. Dall'esame della documentazione in atti è emersa una bassa percentuale di riscossione dei residui attivi del titolo I, pari al 24%. In sede istruttoria l'Ente ha precisato che *“Le somme allocate tra i residui del titolo I derivano per quasi la loro totalità (102.807,80 su 103.379,90) da crediti di natura tributaria soggetti alla riscossione coattiva, tramite l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, accertati nel bilancio negli anni 2016, 2017 e 2018. I tempi di realizzazione degli incassi dei crediti soggetti a riscossione coattiva, esulano dal controllo dell'Ente. Ad integrazione di quanto suesposto, corre l'obbligo di evidenziare che Il Fondo Crediti dubbia esigibilità, costituito secondo i principi dettati dalla contabilità armonizzata, copre il rischio derivante da un'eventuale inesigibilità del credito”*.

La Sezione raccomanda di monitorare con costanza l'attività svolta dall'ente incaricato della riscossione coattiva dei crediti.

3. Vincoli di cassa

Si rileva che non risulta valorizzata la cassa vincolata.

Il Collegio ritiene opportuno ricordare l'importanza in termini generali della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

4. Dall'esame della documentazione in atti è altresì emerso che l'Organo di revisione nel parere sul rendiconto 2019 ha rilevato che l'Ente ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario, invitando, tuttavia, il Comune ad una revisione straordinaria dello stesso.

In sede istruttoria l'Ente ha chiarito che *“nel 2021 si è provveduto ad incaricare apposita ditta per la revisione straordinaria dei beni immobili (determina n. 670 del 6 settembre 2021). Già nel rendiconto 2021 verranno pertanto esposti i dati contabili emergenti dalla revisione”*. La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e il rendiconto 2019 del Comune di Caldogeno (VI), invita l'Ente a prestare maggiore attenzione nella compilazione dei Questionari, a monitorare costantemente l'adeguatezza del Fondo crediti dubbia esigibilità e l'attività svolta dall'ente incaricato della riscossione coattiva dei crediti, nonché richiama l'attenzione sulla disciplina relativa ai vincoli di cassa, come precisato nella parte motiva.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caldogeno (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2022

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Letizia Rossini